

Protocollo per la disciplina delle relazioni industriali
e la costituzione del Coordinamento Nazionale delle RSU
della Business Unit del Legno del Gruppo Industriale Mauro Saviola
costituita da G.M.S. S.r.l., Sitapan S.r.l, e Composad S.r.l. (di seguito il "Gruppo")

Il giorno 15/5/2015 si sono incontrati a Bologna presso l'Hotel Mercure

la Direzione Aziendale del Gruppo Industriale Mauro Saviola nella persona dei sigg. Nicola Negri e
Alessandro Ciaramelli, per tutte le società del Gruppo

e

la Fenealuil Nazionale nelle persone dei sigg. Fabrizio Pascucci e Giuseppe Mancin
la Filca Cisl Nazionale nelle persone dei sigg. Paolo Acciai e Luciano Bettin
la Fillea Cgil Nazionale nelle persone dei sigg. Marinella Meschieri e Rolando Feltrin
le strutture territoriali Fenealuil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Pavia, Mantova, Treviso, Siena, Lombardia,
Veneto, Toscana
le RSU delle unità produttive del Gruppo

Premesso che:

- a partire dal 2012 il Gruppo ha avviato un tavolo di relazioni industriali a livello nazionale per le consultazioni sui necessari interventi di ristrutturazione e risanamento del Gruppo nonché sull'utilizzo di ammortizzatori sociali nelle unità produttive del Gruppo;
- le Federazioni Nazionali e Territoriali di FENEALUIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL (di seguito rispettivamente "OO.SS. Nazionali" e "OO.SS. Territoriali") hanno partecipato ai diversi incontri programmati, coinvolgendo attivamente le RSU di tutti gli stabilimenti del Gruppo (di seguito "RSU");
- nell'ambito di quanto sopra, il Gruppo, nel dicembre 2013 ha sottoscritto anche accordi per la ristrutturazione del debito ex artt. 67 e 182 bis della L.F.;
- il Gruppo, nel corso di numerosi incontri, ha prima annunciato e poi avviato un confronto specifico con le OO.SS. Nazionali e Territoriali, unitamente alle RSU, per la revisione e omogeneizzazione della contrattazione aziendale e/o di gruppo e di secondo livello diretta a completare la fase di risanamento e di rilancio delle attività aziendali, così come sancito nel verbale di accordo del 07/02/2014 al punto (6.1);
- le Parti confermano l'obiettivo di consolidare un sistema di relazioni industriali, potenziando l'interazione fra le parti sociali e le diverse articolazioni aziendali di Gruppo come già ribadito nei verbali di incontro del 09/02/2015 e del 16/03/2015;
- le Parti ribadiscono l'utilità di una gestione coordinata ed unitaria delle relazioni industriali a livello di Gruppo senza che questo, in ogni caso, si ponga in contrasto con l'autonomo livello aziendale e/o territoriale dei rapporti sindacali, per le materie e le problematiche attinenti le specifiche attività aziendali;
- le OO.SS. Nazionali, Territoriali e le RSU hanno ritenuto necessario dotarsi di un organismo di coordinamento e di rappresentanza a livello di Gruppo, come previsto dall'Accordo Interconfederale del 10/01/2014 e dal CCNL applicato dal Gruppo alle sue società e/o unità produttive, fissandone con la presente intesa le regole di funzionamento nonché i poteri e le competenze.

I nominativi dei componenti il Coordinamento saranno comunicati per iscritto alla Direzione Aziendale di Gruppo a cura delle OO.SS. Nazionali, entro dieci giorni dalla designazione.

CONVOCAZIONE E FUNZIONALITÀ

Il coordinamento è convocato con lettera unitaria, da inviarsi con fax, e-mail, ecc., con almeno dieci giorni di anticipo, dalle OO.SS. Nazionali, su ordini del giorno precisi, inerenti le materie di competenza.

La convocazione del Coordinamento si renderà obbligatoria, comunque, allorquando lo richiedano, per iscritto:

- il 70 dei componenti il Coordinamento
- il 50% delle RSU del Gruppo.

Sarà cura delle OO.SS. Nazionali dare tempestiva informazione a tutte le RSU del Gruppo, in merito all'attività e alle eventuali decisioni assunte.

I componenti del Coordinamento usufruiranno, in relazione alla attività dello stesso, delle agibilità a tal fine stabilite nel presente Protocollo al successivo punto "permessi e agibilità sindacali".

PERMESSI E AGIBILITÀ SINDACALI

Fermo restando quanto previsto dal CCNL in materia, per garantire l'agibilità dei diritti sanciti nel presente Protocollo per le RSU che fanno parte del Coordinamento, le Parti concordano quanto segue:

- ai componenti il Coordinamento delle RSU di Gruppo sarà riconosciuto, in aggiunta a quanto previsto dal CCNL, un permesso retribuito individuale di otto ore per ogni sessione di trattativa per il rinnovo dell'accordo di secondo livello di Gruppo e per gli incontri a livello nazionale di Gruppo previsti dal Sistema di Relazioni Industriali di cui al C.C.N.L. e/o dal presente Protocollo, nonché nei casi di richiesta di incontro a livello nazionale da parte della Direzione Aziendale. I summenzionati permessi non sono cumulabili e non sono altrimenti fruibili in caso di mancata partecipazione degli aventi diritto agli incontri di cui in parola;
- a ogni singolo componente saranno riconosciuti gli importi sostenuti nella trasferta per la partecipazione alle sessioni di incontro del Coordinamento di Gruppo, relativi al costo dei biglietti del treno di andata e ritorno in 2ª classe e/o economy, dei trasporti urbani o dei taxi, ai pasti e alle eventuali cene, per un importo massimo pari a € 20/pasto o di € 45 giornalieri nel caso in cui sia previsto anche il pernottamento, e/o pernottamenti nel caso le trattative o le riunioni di cui al presente Protocollo proseguano per più di una giornata, per un importo massimo pari a €70/notte in "piccola città" o € 120/notte in "grande città", come da procedure e policy aziendali. In alternativa al viaggio in treno e/o trasporto pubblico l'Azienda metterà a disposizione dei veicoli aziendali o a noleggio, in tal caso si darà corso al rimborso per eventuali spese anticipate per carburante e parcheggi. Tutti i rimborsi saranno considerati previa presentazione, da parte del componente il Coordinamento di Gruppo, delle relative e specifiche pezze giustificative.

COMPETENZE

È di competenza del Coordinamento la contrattazione di secondo livello riguardante le materie a essa delegate in tutto o in parte dal CCNL e/o dalla legge, nonché materie e istituti che non siano già stati negoziati nel CCNL, che interessino più di una unità produttiva e/o ragione sociale aziendale del Gruppo.

In merito alle decisioni si richiama quanto previsto dal punto 4 dell'Accordo interconfederale del 28/6/2011, come recepito dalla parte terza dell'Accordo interconfederale del 10/01/2014 e come richiamato anche al Punto seguente.

POTERI E DECISIONI

Nell'ambito delle competenze e delle funzioni a esso attribuite, il Coordinamento assume la rappresentanza dei Lavoratori a livello di Gruppo, come previsto dal punto 7 dell'Accordo interconfederale del 10/01/2014. Le decisioni relative a materie di competenza del Coordinamento sono assunte dallo stesso a maggioranza, come previsto dal punto 4 dell'Accordo interconfederale del 28/06/2011, come recepito dalla parte terza dell'Accordo interconfederale del 10/01/2014.

Sui contenuti definiti dalle ipotesi di accordi tra il Coordinamento e la Direzione Aziendale del Gruppo, si esprimeranno con il voto i lavoratori dipendenti del Gruppo. Le ipotesi di accordo sono valide quando si

Paul Ober
10-8/11

Joe
PS
A

My
de mte

MP









3

esprimono in modo favorevole il 50% + 1 degli aventi diritto (vedi Allegato A). Le decisioni e/o le intese sottoscritte dal Coordinamento, ferme restando le disposizioni in materia assemblea sindacale, sono valide ed efficaci per tutti i lavoratori che prestano la loro attività nelle unità produttive e/o ragioni sociali del Gruppo.

VALIDITÀ ED EFFICACIA

Il presente Protocollo, ai fini della sua piena validità ed efficacia ai sensi di Legge e CCNL, sarà recepito dagli accordi di secondo livello di Gruppo, di cui ne costituirà parte essenziale ed integrante, diretti alla negoziazione delle materie già indicate al punto che precede sotto la voce "Competenze".

Letto, confermato e sottoscritto

ALLEGATO A - SCHEMA PROCESSO DECISIONALE

